



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice SPADONI URBANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 2011

Misure temporanee di sostegno alle imprese femminili

ONOREVOLI SENATORI. – Sono oltre 1,4 milioni le imprese gestite dalle donne nel nostro Paese, secondo il più recente rapporto di Unioncamere.

Per area geografica si scopre che le imprese femminili sono più diffuse nel Centro-Sud ed operano preferibilmente nel commercio, in agricoltura e nei servizi alle persone, dove le donne guidano quasi il 50 per cento delle aziende. Di fatto, le regioni più dinamiche per la crescita delle imprese rosa sono la Calabria (+ 1,6 per cento l'incremento registrato), seguita dal Lazio (+ 1,5 per cento) e, appaiate, da Toscana e Marche (+ 1,3 per cento).

Sorprendentemente esse crescono ad un ritmo doppio rispetto alla media nazionale, a testimonianza del fatto che se il mondo del lavoro fa fatica ad offrire opportunità adeguate, le donne italiane comunque non si sentono da meno degli uomini e dimostrano una voglia di affermazione anche superiore, decidendo più frequentemente di avviare una propria attività economica indipendente.

I settori in crescita non sono solo quelli più tradizionalmente femminili, – come il commercio, la cura della persona e l'istruzione – ma anche e in modo crescente i servizi: dai servizi alle imprese (intermediazione immobiliare, informatica, ricerca), alla ristorazione e all'accoglienza, senza trascurare attività più "maschili" come le costruzioni o i trasporti.

Pur rimanendo consistente, si va invece lentamente riducendo la quota di imprese rosa nell'agricoltura.

Anche in tempi di crisi il Paese è debitore verso l'imprenditoria femminile, che si conferma con una marcia in più di quelle dei colleghi uomini, continuando a crescere no-

nostante i colpi della crisi. Lo è anche per l'integrazione degli immigrati, visto che sono oltre 50.000 in Italia le imprese gestite da donne provenienti da Paesi extra Unione europea.

Nel periodo compreso tra giugno 2010 e giugno 2011 l'universo al femminile delle imprese italiane è aumentato di 9.815 unità, con un tasso di crescita dello 0,7 per cento contro lo 0,2 per cento dei colleghi maschi, a fronte di una crescita media del tessuto imprenditoriale nazionale dello 0,3 per cento. Alla fine di giugno, le imprese femminili fotografate dall'Osservatorio sull'imprenditoria femminile di Unioncamere risultano pertanto essere 1.430.900, pari al 23,4 per cento di tutte le imprese registrate presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

La maggiore partecipazione delle donne alla vita produttiva, attraverso l'impresa, è una risorsa importante per contribuire a rilanciare la crescita dell'Italia e riavvicinare il nostro Paese agli *standard* europei.

Senza considerare le altre forme di attività, ci sono oltre 860.000 donne che gestiscono una impresa individuale. Se questa tipologia è oggi entrata in crisi, la presenza così alta delle donne conferma che le capitanie di industria reggono meglio degli uomini.

«Purtroppo – ha detto il Presidente di Unioncamere Ferruccio Dardanella – sono ancora molti gli ostacoli che limitano le donne nell'esprimere appieno la propria creatività e professionalità nel mondo del lavoro. Credo che nelle iniziative che si stanno discutendo per sostenere la crescita, una grande attenzione vada posta a tutti quegli strumenti, innanzitutto di *welfare*, ma anche di tipo finanziario, che possono facilitare

l'impegno delle donne nelle attività economiche».

Questo commento del Presidente Dardanelli è anche un appello che il presente disegno di legge intende accogliere, peraltro con un orizzonte temporale definito in quanto l'imprenditoria femminile non deve essere in alcun modo assistita. Il disegno di legge trova la sua ragione nel fatto che le aziende gestite dalle donne mostrano una vivacità ed una solidità maggiore rispetto a quella maschile e pertanto, in tempi di crisi, appare quanto mai opportuno sollecitare un segmento vivace ed in grado di implementare le offerte di lavoro e partecipare così al superamento dell'attuale congiuntura.

Sostenere le imprese femminili, tentare un loro consolidamento, significa anche guardare agli obiettivi che l'Unione europea si è data, con la strategia di Lisbona, sul tasso di impiego delle donne nel mondo del lavoro, che dovrebbe stabilirsi attorno al 60 per cento.

L'Italia è ancora lontana da quegli obiettivi, siamo al 46 per cento circa, che, però, debbono essere considerati entro una libertà di giudizio e di opportunità di scelta che alle donne devono essere mantenute.

Senza, dunque, disconoscere le difficoltà di impiego delle donne, è anche però vero che ci sono aree dove esiste una volontà dif-

fusa di scelta diversa dall'inserimento nel mondo del lavoro. L'Italia è certamente tra queste, perché da noi il lavoro casalingo trova riconoscimento anche nella Costituzione.

Le misure previste nel presente disegno di legge, che comporta complessivamente impieghi per 250 milioni di euro all'anno nel triennio 2012-2014, riguardano anzitutto la creazione ed il rafforzamento delle imprese rosa con interventi in conto capitale e sotto forma di garanzia per il credito, che risulta essere la «strozzatura» più importante per queste attività.

L'articolo 1, dopo aver definito i soggetti a cui si rivolge la legge, stanziava, per la finalità principale (creazione e rafforzamento delle imprese femminili) 150 milioni di euro all'anno per tre anni.

L'articolo 2 stabilisce un credito d'imposta per favorire, nelle imprese femminili, l'acquisizione di tecnologie e conoscenze utili a migliorare prodotti e a qualificare l'azienda. A questo fine vengono stanziati 50 milioni di euro l'anno per tre anni a partire sempre dal 2012. Una cifra pari è prevista dall'articolo 3 per potenziare l'azione innovativa e progettuale dei Comitati per l'imprenditoria femminile già attivi presso le camere di commercio.

L'articolo 4 reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Misure per il sostegno alla creazione di nuove imprese femminili)

1. Nell'ambito del Fondo per la finanza d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni è costituita una sezione dedicata alla creazione e allo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di nuove imprese rivolto ai seguenti soggetti che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi:

a) società cooperative e società di persone, costituite in misura non inferiore al 65 per cento da donne;

b) società di capitali, con capitale sociale non superiore a cinque volte la capitalizzazione minima richiesta dalla legge per la forma prescelta, le cui quote di partecipazione spettino, in misura non inferiore al 60 per cento a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno il 70 per cento da donne;

c) imprese individuali gestite da donne.

2. In favore della sezione di cui al comma 1 sono stanziati 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

3. Lo stanziamento di cui al comma 2 è destinato a facilitare la nascita di nuove imprese femminili ed il potenziamento di quelle esistenti attraverso:

a) operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti concessi da banche e società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia;

b) operazioni di partecipazione al capitale di rischio o di rafforzamento patrimoniale e finanziario volte a favorire la crescita dimensionale e l'aggregazione delle piccole e medie imprese femminili.

4. Le modalità per l'accesso alle risorse di cui al comma 2 sono definite con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Credito d'imposta)

1. Al fine di realizzare gli obiettivi indicati nel codice delle pari opportunità, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, alle imprese di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge è concesso, per ciascuno degli anni 2012, 2013, e 2014, un credito d'imposta del 30 per cento per le spese documentate e sostenute per:

a) l'acquisto di impianti e attrezzature necessari;

b) l'avviamento di attività nei settori indicati all'articolo 1 della presente legge;

c) l'attuazione di progetti aziendali connessi con l'introduzione di innovazione o la qualificazione di prodotti, tecnologica od organizzativa;

d) la frequenza di corsi di formazione da parte di imprenditori individuali e dipendenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera c), possono essere riconosciute alle imprese di cui al medesimo comma 1 agevolazioni aggiuntive nella forma di prestazioni di garanzia per l'accesso al credito.

3 Ai fini di cui al presente articolo sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. Le modalità di accesso alle suddette risorse sono stabilite con il decreto di cui all'articolo 1, comma 4).

Art. 3.

(Misure per il potenziamento dei programmi camerali in favore delle imprese femminili)

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico, al fine di potenziare le attività dei Comitati per l'imprenditoria femminile, istituiti presso le camere di commercio, artigianato, industria e agricoltura, è costituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, vincolato alla realizzazione di:

a) progetti e interventi sperimentali volti a favorire l'accesso al credito delle imprese femminili;

b) programmi riguardanti la qualificazione delle donne imprenditrici;

c) azioni conoscitive sulla realtà imprenditoriale locale di genere;

d) progetti di informazione, formazione imprenditoriale e professionale;

e) progetti di assistenza manageriale mirata e partenariato;

f) attività di divulgazione e messa in rete nel territorio di iniziative e attività di ricerca e studio sullo sviluppo delle imprese femminili;

g) progetti di sistema che prevedano collaborazioni sinergiche con enti pubblici e privati che svolgono sul territorio attività di promozione e sostegno all'imprenditoria femminile.

2. Il Ministro dello sviluppo economico provvede, con proprio decreto, adottato entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio 2012-2014, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione del fondo di cui al comma 1 nonchè alla determinazione dei criteri e delle modalità di finanziamento.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del fondo di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

